

ADDENDUM CONTRATTUALE

ADEGUAMENTO CONTRATTO D'APPALTO DI "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI TREVISO" - CIG 6393642848

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, tra:

- il COMUNE DI TREVISO (Cod. Fisc.: 80007310263), per il quale interviene, non in proprio ma in nome, per conto ed interesse del Comune di Treviso stesso, in qualità di Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, la Dott.ssa Stefania Bassi (CF BSSSFN68A52G888E), nata a Pordenone il 21.01.1968, domiciliata per la funzione in Treviso, incaricata giusta disposizione del Sindaco Prot. n. 116838 del 17.09.2020, nel prosieguo dell'atto chiamato anche "Committente";
- AREA SRL (Cod. Fisc.: 02971560046) con sede legale a Mondovì (CU), Via Torino n.10/B, di seguito denominato anche "Concessionario" per la quale interviene nel presente atto, in qualità di Legale rappresentante e Amministratore delegato, la Sig.ra Todesco Anna (CFTDSNNA63H56A479Y), nata a Asti (AT) il 16.06.1963, e domiciliata per la carica presso la sede legale della società a Mondovì, Via Via Torino n.10/B, giusta nomina in data 11.06.2018.

PREMESSO CHE

in data 12 febbraio 2016 è stato sottoscritto il contratto (Rep. n. 109013 – Racc. n.33440) tra ex Area riscossioni srl ora Area srl e il Comune di Treviso Registrato a Treviso il 16.02.2016 al n. 2314 serie 1T, relativamente all'incarico al Concessionario del servizio di riscossione coattiva come in oggetto.

CONSIDERATO

- l'art. 1, commi da 784 a 815, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha introdotto la riforma della riscossione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 789 della normativa suddetta che ha disposto che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021 e ss.mm.ii., alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814 della Legge 160/2019;
- l'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (detto "Cura Italia") e ss.mm.ii., che ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di riscossione coattiva, con continuità, dal 8 marzo 2020 al 31.08.2021;

- la determina n.1736 del 18.10.2021 che ha prorogato la scadenza del contratto a seguito del citato art. 68 del DL n.18/2020 al 22.06.2022, pari ai giorni di sospensione dell'attività del concessionario a seguito degli interventi normativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che in conseguenza di tali normative il Concessionario in detto periodo ha sospeso la propria attività e dopo la ripresa ha dovuto procedere alla riorganizzazione dell'attività affidatagli nonché alle eventuali bonifiche, aggiornamenti, ricalcoli ed adeguamento delle banche dati dei carichi trasmessi nei periodi di sospensione dell'attività;
- che il Comune di Treviso con nota Prot. n. 4214 del 12.01.2021 ha comunicato l'attivazione dell'utenza per la consultazione dei movimenti nei sotto conti dedicati ai sensi della L. 160/2019 in precedenza citata;
- la nota ANCI/IFEL – ANACAP del 15.07.2021 "Linee di indirizzo ANCI/IFEL – ANACAP" sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali;
- la convenzione per la gestione dei pagamenti mediante sistema Sepa Direct Debit Prot. n. 127572 del 02.09.2021;
- che il Comune, a norma dell'art. 106 del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016, ha facoltà di rivedere il contratto in essere quando *"la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore"* e che a norma dell'art. 165 del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 *"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio"*;
- che per costante dottrina la durata del contratto può essere variata quando lo spostamento della scadenza è rivolto a compensare un periodo di sospensione più o meno lungo dell'esecuzione del contratto medesimo, determinato dall'adozione di provvedimenti legislativi;
- che il contratto oggetto della presente scrittura rientra nel perimetro delle disposizioni normative sopra individuate;
- che non si procede ad una revisione economica del contratto, ma solo allo spostamento della scadenza per la lavorazione dei carichi arretrati sino al 31.12.2022.

Tutto ciò premesso, considerato, ed assunto come parte sostanziale ed integrante della presente appendice, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(oggetto)

La presente appendice integra il contratto in atto tra il Comune di Treviso e Area srl relativamente al servizio di "Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali" - CIG 6393642848.

ARTICOLO 2

(individuazione atti)

Quanto di seguito convenuto si applica agli atti individuati dall'art. 1, comma 792, della Legge 27.12.2019 n. 160 e ss.mm.ii, inoltre le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 come disposto dal comma 804 dell'art.1 della medesima legge.

ARTICOLO 3

(applicazione oneri riscossione e spese di notifica ed esecutive)

A norma dell'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

A norma dell'art. 1, comma 804, della suddetta normativa, gli oneri di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 639/1910 prevedendo una quota denominata "*oneri di riscossione a carico del debitore*", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro.

A norma dell'art. 1, commi 803 e 804, Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii, gli oneri previsti alla lettera a), posti a carico del debitore, saranno applicati dal Concessionario e di spettanza del Comune.

Gli oneri previsti ai commi 803 e 804 non si applicano a carichi affidati riguardanti le violazioni del "Codice della Strada" e le sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981.

ARTICOLO 4

(riversamenti, rendicontazione e fatturazione incassi)

Preso atto che l'art. 1, comma 788, della Legge n. 160/2019 vieta al Concessionario la possibilità di incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, provenienti sia da

adempimento spontaneo che da riscossione sollecitata o coattiva, ed in forza di quanto consentito dall'art. 1, comma 789, richiamato in premessa, circa l'adeguamento contrattuale, si definisce che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019 sopra citata (accesso del Concessionario ai conti correnti intestati al Committente e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto del contratto in epigrafe), con Prot. n. 4214 del 12.01.2021 sono stati comunicati al Concessionario l'*"attivazione utente per consultazione movimenti conti dedicati"* ai sensi della citata normativa.

In seguito all'attivazione dei citati sottoconti correnti dedicati alla riscossione coattiva, il Concessionario non dovrà più provvedere al riversamento, ma solo alle fatturazioni ed alle rendicontazioni, secondo le modalità previste contrattualmente.

Infine, il Concessionario sarà tenuto ad aggiornare immediatamente le pagine del proprio sito internet riferite alle nuove modalità di pagamento delle ingiunzioni relative ai carichi affidati dal Comune di Treviso;

Con riferimento a quanto proposto dalla Circolare MEF 3/DF del 27.10.2020, considerato che è a beneficio di tutte le parti l'adozione di processi semplificati ed efficienti e che il settore bancario propone sistemi di pagamento elettronici e standardizzati adeguati allo scopo, le Parti concordano nell'adozione della modalità di pagamento Sepa Direct Debit, basata su una pre-autorizzazione all'addebito rilasciata inizialmente dal Committente, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento. Al fine di consentire ciò, inizialmente ed una tantum il Committente si impegna ad autorizzare la propria banca tesoriera ad addebitare il conto di tesoreria ogni qualvolta giunga dalla banca del Concessionario un ordine di addebito della fattura emessa relativamente al servizio oggetto del presente contratto.

Il Concessionario si impegna, giusta convenzione Prot.n.127572 del 02.09.2021, all'utilizzo del servizio Sepa SDD relativamente al servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5

(solleciti ai contribuenti - comunicazione di cortesia- rinnovo del precetto)

A norma dell'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, prima parte, per il recupero di importi fino ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00), dopo che l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della citata Legge n. 1160/2019 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, è compito del Concessionario inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Il concessionario, prima di emettere gli atti di esecuzione forzata e trascorso il termine di cui all'art.50 del DPR 602/1973, notifica l'intimazione al pagamento rinnovando il precetto.

Le parti concordano che non vi sono costi per la creazione, la spedizione (sia cartacea, sia a mezzo posta elettronica, sia a mezzo PEC), dei solleciti e dei rinnovi sopra indicati da parte del concessionario.

ARTICOLO 6

(accesso alle banche dati pubbliche)

A seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, il Concessionario è autorizzato, per il tramite del Committente, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. A tal fine, il Committente consente, sotto la propria responsabilità, al Concessionario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del Concessionario a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

ARTICOLO 7

(tracciati di trasmissione dei carichi)

Nelle more della definizione dei tracciati per la trasmissione dei dati al fine di disciplinare la fase di affidamento in carico e in attesa dell'emanazione di apposito decreto ministeriale, il comma 792 dell'art.1, all'ultimo capoverso della lettera b) della Legge n. 160/1999, ha previsto che, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione siano individuate dal competente ufficio dell'ente ed in estratto corrispondono al tracciato standard 290 utilizzato da exEquitalia ora AdER; gli oneri di riscossione, se dovuti, saranno calcolati dal concessionario secondo i criteri dettati dall'art. 3 con la determinazione e restituzione del ruolo.

ARTICOLO 8

(estensione scadenza contrattuale)

Preso atto della sospensione delle attività di riscossione e recupero coattivo, le parti convengono che la durata del contratto in essere dovrà intendersi estesa al fine di consentire la prosecuzione delle attività di recupero degli accertamenti delle entrate non riscosse.

Il periodo di proroga contrattuale necessario per la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Treviso comprese le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, viene rideterminato sino al 31.12.2022.

In deroga all'art.33 *"atti successivi alla scadenza contrattuale"* del capitolato speciale allegato al contratto stipulato con Area srl e citato nelle premesse, il concessionario, anche dopo la scadenza del contratto, potrà procedere alla riscossione dei carichi affidategli fino al completamento delle procedure di discarico definitivo per inesigibilità di cui all'art.3 penultimo capoverso della concessione oggetto del contratto.

ARTICOLO 9

(proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)

Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, di 542 giorni, sino al 31 al dicembre 2023.

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel nostro Paese e delle conseguenti misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, nonché di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, emanate dal Governo, il Committente consente che la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte del Concessionario sarà prorogata come segue:

- per i carichi affidati in riscossione fino al 31.12.2018, proroga al 31.12.2023
- per i carichi affidati in riscossione fino al 31.12.2019, proroga al 31.12.2024
- per i carichi affidati in riscossione fino al 31.12.2020, proroga al 31.12.2025;
- per i carichi affidati in riscossione fino al 31.12.2021, proroga al 31.12.2026;
- per i carichi affidati in riscossione fino al 31.12.2022, proroga al 31.12.2027;

Tale proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità consentirà di non pregiudicare le eventuali possibili azioni di recupero per la riscossione dei crediti che si dovevano porre in essere durante il periodo di sospensione disposto ex lege e che la ravvicinata scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità stesse con la ripresa delle attività di riscossione non consentirebbe di attuare proficuamente.

Il concessionario seguirà i piani di rateizzazione fino a completa estinzione del debito, in quanto l'introduzione dei commi 796 - 797 e 799 della L.160/2019 ha allungato i tempi di riscossione.

Gli obblighi contrattuali rimarranno in essere sino al pagamento delle somme affidate ovvero sino al completo scarico delle stesse.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali.

p. IL COMUNE DI TREVISO

Il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze

Dott.ssa Stefania Bassi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.)

p. AREA SRL

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Todesco Anna